SEDUTA N. ____

The junior Parliament

PROGETTO STORICO – CULTURALE

DISEGNO DI LEGGE N. 101

"Misure urgenti per la promozione della cultura della pace globale, l'istituzione del Corpo Nazionale dei Giovani Mediatori e la cooperazione internazionale nelle aree di crisi"

PREAMBOLO

The junior Parliament, Richiamato l'Articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana; Riconosciuta l'importanza del ruolo attivo delle nuove generazioni nella costruzione della pace e nel disarmo globale; Premesso che la diplomazia culturale e l'istruzione costituiscono i pilastri fondamentali per la prevenzione dei conflitti; propongono *la seguente legge:*

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI ISTITUZIONALI

Art. 1 – (Finalità e principi guida)

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme per l'adozione di politiche nazionali volte alla promozione della pace, del dialogo interculturale e del disarmo.
2. La Repubblica riconosce la “Diplomazia Giovanile” quale strumento preventivo e integrativo della politica estera per la risoluzione non violenta delle controversie internazionali.

Art. 2 – (Istituzione del Corpo Nazionale dei Giovani Mediatori di Pace)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Corpo Nazionale dei Giovani Mediatori di Pace (CNGMP), composto da 50 rappresentanti eletti annualmente tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
2. Il CNGMP ha la facoltà di:
    - *a)* Promuovere e organizzare il *Forum Mondiale dei Giovani per il Disarmo*;
    - *b)* Redigere relazioni annuali sullo stato dei conflitti nel mondo, da presentare ufficialmente al Parlamento e al Ministero degli Affari Esteri;
    - *c)* Proporre missioni umanitarie d'emergenza finanziate da risorse pubbliche.
3. Per il funzionamento del CNGMP è autorizzata una spesa annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno in corso.

CAPO II – ISTRUZIONE, GEMELLAGGI E CORRIDORI UMANITARI

Art. 3 – (Programma "Scuole Gemellate per la Pace")

1. Ogni istituto scolastico secondario sul territorio nazionale deve attivare entro dodici mesi un gemellaggio didattico con un istituto situato in un Paese coinvolto in conflitti armati o grave instabilità politica.
2. Le attività di gemellaggio comprendono:
    - *a)* Scambi culturali in videoconferenza a cadenza mensile;
    - *b)* La realizzazione di progetti congiunti di cooperazione allo sviluppo;
    - *c)* L'invio di materiale didattico e tecnologico finanziato dallo Stato italiano.

Art. 4 – (Corridoi di Studio e Borse di Studio Umanitarie)

1. È istituito il Fondo *"Un Futuro Senza Armi"*, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui, destinato all'erogazione di 1.000 borse di studio per studenti rifugiati o residenti in zone di guerra.
2. Le scuole che accolgono gli studenti beneficiari ricevono un contributo straordinario per l'attivazione di corsi di mediazione culturale e linguistica.
3.

CAPO III – DISARMO, FINANZIAMENTI E SANZIONI

Art. 5 – (Tassazione della produzione bellica e riconversione)

1. È introdotto un contributo di solidarietà straordinario pari all'8% sui profitti netti derivanti dalla vendita e dall'esportazione di materiale bellico e sistemi d'arma prodotti sul territorio nazionale.
2. I proventi di tale contributo confluiscono in un fondo speciale destinato esclusivamente alla ricostruzione di scuole, ospedali e strutture civili distrutte nei Paesi devastati dai conflitti.
3. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di concedere patrocini o spazi pubblici ad aziende o fiere commerciali direttamente collegate alla produzione di armi di aggressione.

Art. 6 – (Sanzioni per l'inadempienza e clausole di salvaguardia)

1. L'uso improprio dei fondi destinati ai corridoi umanitari di cui all'Art. 4 comporta una sanzione amministrativa pari al triplo della somma assegnata, oltre alla revoca immediata delle agevolazioni.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

The junior Parliament

PROGETTO STORICO – CULTURALE

DISEGNO DI LEGGE N. 102

D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

"Norme per la tutela dell'ecosistema marino, la rimozione della plastica dagli oceani, l'istituzione del 'Pescatore Ecologico' e la protezione della fascia costiera"

PREAMBOLO

The junior Parliament, Visti gli Articoli 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana che tutelano l'ambiente e la biodiversità; Considerata l'urgenza di contrastare l'accumulo di rifiuti plastici e inquinanti nei mari e negli oceani; Riconosciuto il valore economico, sociale e naturale della risorsa marina; propongono la seguente legge:

CAPO I – SALVAGUARDIA DEL MARE E DIVIETI COSTIERI

Art. 1 – (Dichiarazione del Mare come Patrimonio Inviolabile)

1. La Repubblica dichiara il mare, le zone umide, le scogliere e i fondali marini Beni Comuni Inviolabili dell'Umanità.
2. È vietata qualsiasi attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi (trivellazioni) entro il limite di 30 miglia nautiche dalla linea di costa.

Art. 2 – (Divieto totale di plastica monouso sui litorali)

1. È tassativamente vietata la vendita, la somministrazione e l'uso di qualsiasi contenitore, cannuccia, imballaggio o vettovaglia in plastica monouso all'interno delle aree demaniali marittime, degli stabilimenti balneari e nei primi 3 chilometri dalla costa.
2. I trasgressori di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.500 € a 10.000 €.
3. In caso di reiterazione della violazione da parte dei gestori degli stabilimenti balneari o delle strutture ricettive, si applica, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 2, la sospensione della licenza d'esercizio per un periodo compreso tra 30 e 365 giorni lavorativi.

CAPO II – ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICA DEI FONDALI

Art. 3 – (Istituzione della figura e della Benemerenza del "Pescatore Ecologico")

1. Agli armatori e ai componenti dell'equipaggio delle imbarcazioni da pesca che recuperano rifiuti rigidi, plastiche o reti fantasma durante le operazioni marittime è riconosciuta la qualifica ufficiale di "Pescatore Ecologico".

2. Tale qualifica è registrata e conferita quale Benemerenza al Merito Civile, con decreto firmato congiuntamente dal Ministro per le Politiche del Mare e dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. I rifiuti marini recuperati devono essere conferiti gratuitamente presso le apposite Isole Ecologiche Portuali predisposte in ogni scalo nazionale. Ai fini del conferimento della Benemerenza di cui al comma 2, è richiesta la previa attestazione, da parte della competente Autorità Portuale, del recupero e conferimento di un quantitativo pari ad almeno 50 chilogrammi di rifiuti per un minimo di 10 operazioni nell'arco di una singola mensilità.

Art. 4 – (Zone Marine Protette e blocco del traffico inquinante)

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente incrementa la superficie delle Zone Marine Protette (ZMP) portandola ad almeno il 40% delle acque territoriali nazionali.

2. Nelle ZMP è vietato il transito di navi di stazza lorda superiore a 30.000 tonnellate, comprese le grandi navi da crociera, al fine di ridurre l'impatto acustico e l'emissione di fumi inquinanti.

CAPO III – EDUCAZIONE, VOLONTARIATO E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 5 – (Coinvolgimento attivo delle scuole e crediti formativi)

1. È istituita la *"Giornata Nazionale di Bonifica dei Litorali"*, da celebrarsi il terzo sabato di maggio. In tale data le attività didattiche tradizionali sono sostituite da interventi sul campo di pulizia delle spiagge e di sensibilizzazione ecologica.

2. Agli studenti delle scuole secondarie superiori che partecipano a progetti continuativi di pulizia e monitoraggio delle spiagge (almeno 40 ore annue) sono riconosciuti crediti formativi utili per il punteggio dell'Esame di Stato.

Art. 6 – (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio corrente, si provvede mediante l'aumento dei canoni per le concessioni di grandi opere sul demanio marittimo.

2. La presente legge entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione.

The junior Parliament

PROGETTO STORICO – CULTURALE

DISEGNO DI LEGGE N. 103

D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

"Norme per la transizione ecologica generazionale, l'efficienza energetica degli edifici scolastici e l'istituzione del 'Tavolo Verde Giovanile' nei Comuni"

PREAMBOLO

The junior Parlamient, Richiamato l'Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità; Riconosciuta la necessità di accelerare la transizione ecologica con la partecipazione diretta delle nuove generazioni; Propongono la seguente legge:

CAPO I – TRANSIZIONE ENERGETICA NEI LUOGHI DELLA CULTURA E DELLO STUDIO

Art. 1 – (Obiettivo Emissioni Zero negli Istituti Scolastici)

1. La Repubblica individua nella decarbonizzazione delle strutture scolastiche e universitarie un obiettivo di interesse pubblico primario e indifferibile.
2. Entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli edifici adibiti a scuola pubblica di ogni ordine e grado devono essere dotati di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione energetica e isolamento termico ad alta efficienza.
3. Gli istituti che raggiungono la totale neutralità carbonica entro un anno dall'uscita in vigore della presente sono insigniti del titolo ufficiale di *"Scuola Ecologica d'Eccellenza"* e beneficiano di una priorità nell'assegnazione dei fondi per i laboratori didattici.

Art. 2 – (Aree verdi e aule all'aperto)

1. Ogni plesso scolastico è tenuto a destinarne almeno il 15% della superficie esterna a giardino botanico, orto didattico o area alberata.
2. Nei Comuni a più alta densità abitativa, l'amministrazione locale è autorizzata a espropriare aree abbandonate confinanti con le scuole per convertirle in parchi pubblici gestiti direttamente dagli studenti.

CAPO II – PARTECIPAZIONE POLITICA DEI GIOVANI ALL'ECOLOGIA

Art. 3 – (Istituzione del 'Tavolo Verde Giovanile' nei Comuni)

1. In tutti i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è istituito il Tavolo Verde dei Giovani, composto da 10 membri eletti tra gli studenti residenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
2. Il Tavolo Verde esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, su tutte le delibere comunali riguardanti:
    a) Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e le piste ciclabili;
    b) Il taglio o la piantumazione di alberi sul territorio comunale;
    c) La gestione e il riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. Qualora la Giunta Comunale decida di disattendere il parere espresso dal Tavolo Verde, il Sindaco è tenuto a motivare formalmente la scelta in pubblica udienza davanti al Consiglio Comunale. Contestualmente, è elevata una sanzione amministrativa di importo pari a euro 1.000.000 (un milione/00), posta a carico del partito o della lista politica di appartenenza del Sindaco pro tempore.

CAPO III – MOBILITÀ E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 4 – (Incentivi alla mobilità giovanile sostenibile)

1. A tutti gli studenti regolarmente iscritti a tutti i gradi della scuola secondaria o all'università è garantita la gratuità dei mezzi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro.
2. Agli studenti che utilizzano la bicicletta o mezzi elettrici per recarsi a scuola per almeno 100 giorni nell'anno scolastico è attribuito un *"Bonus Cultura Ambientale"* del valore di 400 € per l'acquisto di libri o biglietti per eventi culturali.
3. I cittadini di età compresa tra i 18 e i 25 anni sono tenuti ad effettuare il pagamento per il rifornimento di carburante di qualsiasi veicolo a motore alimentato a combustibili fossili esclusivamente tramite la carta elettronica di cui al comma 1. Tale strumento di pagamento garantisce agevolazioni ed esenzioni per l'utilizzo del trasporto pubblico locale e ferroviario; contestualmente, per l'acquisto di carburanti fossili tramite la medesima carta, si applica una maggiorazione dell'aliquota di accisa pari al 3% per ogni litro erogato, al fine di disincentivare l'uso dei veicoli privati tra le giovani generazioni.
4. Art. 5 – (Adeguamento del parco mezzi del Trasporto Pubblico Locale)
    1. I Comuni dotati di una flotta di Trasporto Pubblico Locale (TPL) inferiore a 20 unità sono obbligati a potenziare la propria dotazione fino al raggiungimento del limite minimo di 60 mezzi adibiti al servizio pubblico, avvalendosi di appositi fondi regionali a destinazione vincolata.
    2. I veicoli di nuova acquisizione devono essere stati immessi in commercio o usciti dalla catena di montaggio in data non antecedente al 1° gennaio 2025 e devono essere dotati esclusivamente di propulsione elettrica o ibrida a basse emissioni.
    3. Per l'acquisto di ciascun mezzo di cui al comma 2 è autorizzato uno stanziamento straordinario pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00)."

Art. 6 – (Sanzioni e disposizioni finanziarie)

1. Ai Comuni che non istituiscono il Tavolo Verde entro i termini previsti dall'Art. 3 è applicata una decurtazione (taglio) del 10% sui trasferimenti statali ordinari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 70 milioni di euro annui, si provvede mediante il riallineamento dei sussidi ambientalmente dannosi nei settori industriali.

The junior Parliament

PROGETTO STORICO – CULTURALE

DISEGNO DI LEGGE N. 104

D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

"Istituzione della 'Settimana Nazionale della Memoria Democratica', promozione della cittadinanza digitale e strumenti per la difesa della Costituzione"

PREAMBOLO

The junior Parliament, Richiamati i principi fondamentali della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana; Considerata la necessità di rafforzare l'insegnamento dell'Educazione Civica e la tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale; Ritenuto fondamentale trasmettere la memoria storica e i valori repubblicani alle giovani generazioni; Propongono la seguente legge:

CAPO I – VALORI COSTITUZIONALI E MEMORIA STORICA

Art. 1 – (Istituzione della Settimana della Memoria Democratica)

1. È istituita la *"Settimana Nazionale della Memoria Democratica e della Costituzione"*, da celebrarsi ogni anno nella settimana compresa tra il 2 e il 9 giugno.
2. Durante tale settimana, in tutte le scuole italiane vengono organizzati dibattiti, simulazioni parlamentari, incontri con le istituzioni e testimoni della storia repubblicana.

Art. 2 – (Progetto "Viaggio della Democrazia")

1. Lo Stato garantisce un contributo economico totale per consentire a tutti gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo e secondo grado di effettuare un viaggio di studio nei luoghi simbolo della storia e della Costituzione (Montecitorio, Palazzo Madama, Quirinale, Riserva di Marzabotto, Casa Cervi).
2. Per la gestione delle prenotazioni e dell'organizzazione logistica è istituito un portale unico gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

CAPO II – CITTADINANZA DIGITALE E TUTELA DELLA PERSONA

Art. 3 – (Prevenzione del Cyberbullismo e Difesa della Privacy)

1. Nelle scuole secondarie è introdotto il modulo obbligatorio di *"Sicurezza e Cittadinanza Digitale"* per una durata non inferiore a 30 ore annue.
2. In ciascun istituto scolastico è nominato un *Docente Referente per la Legalità Digitale*, affiancato da una commissione paritetica composta da due rappresentanti degli studenti.
3. La commissione ha il potere di segnalare direttamente alla Polizia Postale e alle piattaforme social eventuali episodi di cyberbullismo, violazione della privacy o diffusione non autorizzata di immagini personali riguardanti gli studenti della scuola.

Art. 4 – (Promozione dell'Informazione Corretta e Lotta alle Fake News)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il *Comitato dei Giovani Fact-Checker*, composto da studenti universitari e della scuola secondaria di secondo grado.

2. Il Comitato elabora linee guida e strumenti informatici per aiutare gli studenti a verificare le fonti di informazione online, riconoscere la disinformazione e sviluppare il pensiero critico.

CAPO III – ISTITUZIONI GIOVANILI E SANZIONI

Art. 5 – (Riconoscimento dei laboratori di simulazione legislativa)

1. La Repubblica riconosce i progetti di simulazione parlamentare e costituzionale svolti nelle scuole e nelle strutture ricettive/aggregative (quali il *Junior Parliament*) come attività ufficiali valide ai fini dei crediti formativi scolastici.

2. Le Regioni possono recepire le proposte di legge approvate dalle Assemblee Parlamentari riportate nel comma 1 e discuterle ufficialmente all'interno dei propri Consigli Regionali.

Art. 6 – (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

The junior Parliament

PROGETTO STORICO – CULTURALE

DISEGNO DI LEGGE N. 105

D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

"Misure straordinarie per la prevenzione dei conflitti armati, la risoluzione diplomatica delle guerre mondiali e *l'istituzione del Fondo Giovanile per il Disarmo Globale"*

PREAMBOLO

The junior Parliament, Richiamato l'Articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; Considerata l'escalation dei conflitti armati a livello globale e la necessità imperativa di sradicarne le cause economiche, sociali e politiche; Riconosciuto il diritto inalienabile di ogni essere umano a vivere in un mondo privo di guerre; Propongono la seguente legge:

CAPO I – DIPLOMAZIA DI PACE E MEDIAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 1 – (Dichiarazione della Pace come Principio Supremo)

1. La Repubblica riconosce l'eliminazione dei conflitti armati e il disarmo progressivo come obiettivi prioritari e fondanti della propria politica estera.
2. È vietato allo Stato italiano concedere qualsiasi tipo di finanziamento, sussidio o agevolazione fiscale a Paesi terzi coinvolti attivamente in guerre d'aggressione o in violazioni sistematiche dei diritti umani.

Art. 2 – (Sanzioni per l'inadempienza alle disposizioni del comma 1 e 2)

1. Qualora lo Stato si renda inadempiente rispetto all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a rassegnare immediatamente le dimissioni rassegnando il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento anticipato delle Camere e l'indizione di nuove elezioni politiche nazionali.

3. Ai membri del partito o della coalizione di governo responsabile dell'inadempienza è applicata l'ineleggibilità permanente alle quattro cariche istituzionali più alte della Repubblica (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri).

Art. 3 – (Istituzione del Corpo di Pace e Intervento Umanitario)

1. È istituito il Corpo Italiano per la Mediazione dei Conflitti (CIMC), composto da diplomatici, esperti civili e una delegazione di 30 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, formati in tecniche di negoziazione e risoluzione non violenta dei conflitti.
2. Il CIMC interviene nelle aree a rischio di crisi geopolitica per promuovere tavoli di dialogo tra le parti in causa, in collaborazione con la rete delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.
3. Per le attività e il funzionamento del CIMC è autorizzata una spesa annua di 26,5 milioni di euro.

CAPO II – DISARMO, VETO ALLA PRODUZIONE BELLICA E TRASPARENZA

Art. 3 – (Riconversione dell'industria bellica)

1. Tutte le aziende con sede sul territorio nazionale che producono sistemi d'arma di aggressione o munizionamento sono tenute a destinare almeno il 15% del proprio fatturato annuale a un piano di riconversione industriale verso tecnologie civili, ecologiche e di soccorso umanitario.

2. Le aziende che non avviano la riconversione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono soggette a una sovrattassa straordinaria del 46% sui profitti.

Art. 4 – (Fondo Giovanile per il Disarmo e la Ricostruzione)

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni e dalla tassazione di cui all'Articolo 3 confluiscono interamente nel *"Fondo Giovanile per la Ricostruzione Civile"*.

2. Il Fondo è gestito da un comitato paritetico composto per il 50% da rappresentanti delle associazioni giovanili e studenti universitari, ed è destinato a:

   a) Finanziare la ricostruzione di edifici scolastici e strutture sanitarie distrutte da conflitti nel mondo;

   b) Erogare borse di studio e accoglienza per giovani profughi di guerra;

   c) Promuovere campagne globali di sensibilizzazione per il disarmo nucleare.

CAPO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 – (Divieto di propaganda bellica nelle istituzioni)

1. È fatto divieto a qualsiasi istituzione scolastica o universitaria pubblica di ospitare iniziative di reclutamento militare o di promozione dell'industria delle armi.

2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano la sospensione del dirigente scolastico responsabile per un periodo non inferiore a tre mesi, una sanzione amministrativa di 10.000 € e la reclusione domiciliare di 2 anni e 2 mesi.

Art. 6 – (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente raccolta racchiude quattro Disegni di Legge ad iniziativa parlamentare junior, redatti secondo le tecniche di normazione e la dizione del diritto pubblico italiano, articolati in Capi, Articoli e Commi.

I testi normativi disciplinano settori strategici quali la cooperazione internazionale e il disarmo globale (DDL N. 101/105), la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri (DDL N. 102), la transizione energetica e il potenziamento della mobilità sostenibile (DDL N. 103), e la promozione della cittadinanza digitale e della memoria costituzionale (DDL N. 104). Le disposizioni integrano meccanismi sanzionatori progressivi, vincoli economico-finanziari puntuali e clausole di responsabilità istituzionale.

I testi saranno presentati e incardinati nei lavori dell'Assemblea per essere sottoposti a discussione generale, esame articolo per articolo e presentazione di emendamenti da parte dei gruppi di Maggioranza e Opposizione; le proposte approvate seguiranno la votazione finale per l'adozione definitiva del testo di legge.

E ora basta burocratese e… si parte!!

DDL creati, pensati e redatti dal

Coordinatore generale del Progetto

_____A. Costantini_____